

CAMERA DEI DEPUTATI - XVI LEGISLATURA
I Commissione permanente
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni)

Mercoledì 28 ottobre 2009

Legge di contabilità e finanza pubblica. (C. 2555, approvato dal Senato e C. 659 D'Antona).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione, esaminato il testo della proposta di legge C. 2555, approvata dal Senato; considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili, in parte, alle materie «sistema tributario e contabile dello Stato», «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» e «coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale», che il secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, e, in altra parte, alla materia «armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario», che il terzo comma dell'articolo 117 e il secondo comma dell'articolo 119 della Costituzione riconducono alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni; richiamato l'articolo 1, comma 4, nella parte in cui prevede che le disposizioni recate dal provvedimento e dai relativi decreti legislativi nonché dalle norme di attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge n. 42 del 2009 costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica; rilevato che anche l'articolo 1 della legge n. 42 del 2009 (delega per il federalismo fiscale) qualifica le proprie disposizioni come «volte a stabilire in via esclusiva i principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica»; rilevato, altresì, che il provvedimento in esame e la legge n. 42 del 2009 hanno anche altri punti di potenziale sovrapposizione: in particolare, la delega in materia di armonizzazione dei sistemi contabili di cui all'articolo 2 del testo in esame incide sui medesimi oggetti della delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), della citata legge n. 42; la disciplina delle banche dati prevista dagli articoli 6, 14 e 15, non è del tutto armonica con quanto disposto in materia di banche dati dalla legge n. 42 per quanto attiene ai profili inerenti le sedi e gli organismi istituzionali incaricati di gestirle, nonché per quanto riguarda le diverse procedure previste con riferimento al coinvolgimento delle autonomie territoriali nella gestione delle informazioni; l'articolo 9 disciplina forme di coordinamento della finanza pubblica degli enti territoriali, materia già oggetto degli articoli 5 e 17 della legge n. 42; l'articolo 10, comma 2, lettera e), e l'articolo 11, comma 3, lettera i), individuano specifici contenuti della «Decisione di finanza pubblica e della legge di stabilità», come tali suscettibili di apportare una modifica non testuale all'articolo 18 della citata legge in materia di federalismo fiscale; ravvisata pertanto l'esigenza di coordinare il provvedimento in esame con la legge n. 42 del 2009; evidenziato che l'articolo 13 del testo in esame richiama, in via generale, le disposizioni dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), e terzo comma della Costituzione, di cui il titolo IV del provvedimento in esame costituisce l'attuazione, e segnalata al riguardo l'opportunità di individuare con maggiore precisione le singole disposizioni costituzionali (materie) cui si intende dare attuazione; richiamato l'articolo 17, comma 2, che - al fine di assicurare, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, il coordinamento della finanza pubblica nonché il monitoraggio della situazione economico-finanziaria del Servizio sanitario nazionale - rimette alle leggi delle regioni e delle province autonome la disciplina della composizione numerica e dei requisiti professionali del collegio sindacale delle aziende sanitarie, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliero-universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico,

prevedendo che sia assicurata comunque, ove non già previsto dalla normativa vigente, la presenza di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;

ricordata in proposito la sentenza n. 270 del 2005 della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 288 del 2003, nella parte in cui determinava le modalità di designazione dei cinque membri del collegio sindacale degli IRCCS trasformati in fondazioni, rilevando che la intervenuta modificazione del Titolo V della Costituzione, ed in particolare il riconoscimento di una competenza legislativa di tipo concorrente delle Regioni sia in tema di «ricerca scientifica» che di «tutela della salute», non legittima ulteriormente una presenza obbligatoria per legge di rappresentanti ministeriali in ordinari organi di gestione o di controllo di enti pubblici che non appartengono più all'area degli enti statali;

rilevato che diverse disposizioni del provvedimento in esame riguardano le Camere, con profili che attengono, in qualche caso, anche alla loro autonomia: i commi 1 e 2 dell'articolo 1, infatti, individuano l'ambito di applicazione della legge nel «settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche» individuate dall'ISTAT - che include anche gli organi costituzionali - prefigurando così la possibilità che esso trovi applicazione anche alle Assemblee parlamentari, salvo i casi di espressa esclusione di cui agli articoli 15, comma 5, e 35, comma 1;

evidenziata, pertanto, la necessità di precisare che le disposizioni del provvedimento sono applicate dagli organi costituzionali solo in quanto da essi ritenute compatibili con la sfera di autonomia riconosciuta loro dalla Costituzione;

rilevato che l'articolo 4, nell'istituire la «Commissione parlamentare per la trasparenza dei conti pubblici», ne detta una disciplina che, al contrario di quanto generalmente avviene in caso di istituzione di Commissioni bicamerali, non indica espressamente le modalità di nomina dell'ufficio di presidenza; non esplicita che l'organo dovrà essere costituito di un ugual numero di deputati e senatori; e si discosta espressamente dal criterio secondo cui la composizione delle Commissioni bicamerali avviene secondo criteri di proporzionalità tra i gruppi (e non tra maggioranza e opposizioni, come invece dispone l'articolo in esame);

ritenuto opportuno, all'articolo 4, rivedere la disciplina relativa alla composizione e organizzazione della Commissione parlamentare ivi prevista, indicando espressamente le modalità di nomina dell'ufficio di presidenza; esplicitando la composizione paritaria dell'organo, con la precisazione che esso dovrà essere costituito di un ugual numero di deputati e senatori; e stabilendo che la composizione avviene secondo criteri di proporzionalità tra i gruppi (e non tra maggioranza e opposizioni);

considerato che l'articolo 18, comma 3, prevede che gli emendamenti del relatore che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati di una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze;

rilevato che tale disposizione può incidere in modo significativo sull'attività emendativa dei parlamentari, la quale trova un fondamento nell'articolo 71 della Costituzione ed è, in ogni caso, disciplinata dai regolamenti parlamentari;

rilevato che l'articolo 52 delega il Governo ad emanare un testo unico delle disposizioni vigenti in materia di contabilità di Stato e di tesoreria, «anche con modifica delle disposizioni di legge preesistenti e con abrogazione espressa di quelle non più in vigore o incompatibili con la normativa vigente», ai sensi degli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione, e dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

rilevato che appare opportuno precisare che l'attività di redazione del testo unico affidata all'esecutivo ha finalità meramente compilativa e che pertanto le modifiche delle disposizioni di legge preesistenti devono limitarsi ad assicurare il coordinamento formale delle disposizioni raccolte nel testo unico;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1. armonizzare il provvedimento in esame con la legge n. 42 del 2009 (delega per il federalismo fiscale) eventualmente anche attraverso la riformulazione delle disposizioni del testo in esame in forma di novella alla legge n. 42 del 2009, al fine di evitare potenziali sovrapposizioni normative;
2. precisare che le disposizioni del provvedimento in esame sono applicate dagli organi costituzionali solo in quanto da essi ritenute compatibili con la sfera di autonomia riconosciuta loro dalla Costituzione;
3. rivedere la disciplina relativa alla composizione e all'organizzazione della Commissione parlamentare di cui all'articolo 4, indicando espressamente le modalità di nomina dell'ufficio di presidenza; esplicitando la composizione paritaria dell'organo, con la precisazione che esso dovrà essere costituito di un ugual numero di deputati e senatori; e stabilendo che la composizione avviene secondo criteri di proporzionalità tra i gruppi (e non tra maggioranza e opposizioni);
4. all'articolo 17, comma 2, sopprimere le parole da: « Al fine» fino a «Servizio sanitario nazionale « e da: «assicurando comunque» fino alla fine del comma;
5. sopprimere, all'articolo 18, comma 3, il riferimento agli emendamenti del relatore;
6. precisare, all'articolo 52, comma 1, che l'attività di redazione del testo unico affidata all'esecutivo ha finalità meramente compilativa e che pertanto le modifiche delle disposizioni di legge preesistenti devono limitarsi ad assicurare il coordinamento formale delle disposizioni raccolte nel testo unico.